



## Provincia di Lucca

### Servizio Progetti Speciali della Presidenza, Politiche Comunitarie e Culturali. Istruzione, Formazione e Lavoro

**Avviso Pubblico Provinciale per la concessione di finanziamenti ex art. 17 lettera c) della L.R. 32/02 a progetti formativi "autorizzati" a valere sul P.O.R. Toscana FSE Ob. 2 Competitività regionale e occupazione 2007-2013:**

**ASSE I "Adattabilità"**

## **ANNUALITA' 2011**

### **Premessa**

La Provincia di Lucca, con Determinazione Dirigenziale del Servizio Progetti Speciali della Presidenza, Politiche Comunitarie e Culturali. Istruzione, Formazione e Lavoro n. 7487 del 15/12/2010 adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- del Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- del Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- della deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15 giugno 2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16/10/2007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
- della Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007;
- del Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione della Regione Toscana approvato con Decisione della Commissione COM(2007)5475 del 7 novembre 2007;
- della DGR 832 del 20/11/2007, che prende atto dell'approvazione del Programma Operativo Ob. 2 Competitività regionale e occupazione della Regione Toscana da parte della Commissione con Decisione COM(2007)5475;
- della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";
- del Provvedimento Attuativo di Dettaglio del Programma Operativo Obiettivo 2 FSE 2007-2013 Regione Toscana, approvato con DGR 595 del 28/07/2008;
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003;
- del Piano di indirizzo generale integrato ex articolo 31 LR 32/2002 approvato con delibera del Consiglio regionale n. 93/2006;
- del Programma regionale di Sviluppo 2006-2010, adottato con DGR n. 403 del 30/05/2006;
- del Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- della DGR 1192/08, che istituisce un regime di aiuti alla formazione ai sensi del Regolamento 800/2008;

- del documento nazionale sulla Educazione degli adulti approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 02/03/2000
- della Comunicazione della Commissione Europea “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” del 22 gennaio 2009 e conseguente nota del 02 dicembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie – ufficio concorrenza, appalti e politiche di coesione;
- del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente la Direttiva che recepisce il quadro comunitario temporaneo di compatibilità degli aiuti destinati a porre rimedio alle difficoltà provocate all’economia reale della crisi finanziaria mondiale, basato sull’articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del Trattato CE;
- delle “Linee Guida per l’applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009”;
- della Decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2009 C(2009)4277 sull’aiuto n. N 248/2009 sugli aiuti temporanei di importo limitato e compatibile;
- della DGR 58/09, che approva le Misure temporanee di aiuti di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale crisi finanziaria ed economica, in particolare attraverso l’estensione a 500.000 € della soglia degli aiuti de minimis, di cui al Regolamento CE 1998/06;
- della DGR 968/2007, (come integrata dalla DGR 910/09), che approva la direttiva regionale in materia di accreditamento;
- del Nuovo Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana sottoscritto il 30.3.2004;
- della DGR 569/06 e s.m.i. che approva le Procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/2002 e s.m.i.
- degli indirizzi triennali per la programmazione delle attività di formazione professionale e delle politiche per il lavoro – Annualità 2008-2010 approvati con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 206 del 27/11/2008;
- della DGR 532/09 e s.m.i., che approva il disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della LR 32/2002;
- del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 760 del 24 Febbraio 2010 che approva lo schema di avviso FSE POR CRO Ob 2 2007- 2013 ;

### **Art. 1 Finalità generali**

Il presente avviso finanzia sull’Asse I Adattabilità del P.O.R. Ob .2 Competitività regionale e occupazione interventi a carattere provinciale rivolti a:

- attività autorizzata ad imprese ed organismi privati per la Formazione Professionale rivolta al personale di appartenenza

*Obiettivi provinciali sono in particolare:*

- Accrescere l’adattabilità delle imprese attraverso interventi volti a promuovere un contesto favorevole allo sviluppo di processi di innovazione, alla crescita degli investimenti in ricerca e sviluppo e della domanda di capitale umano altamente qualificato con competenze tecnico-scientifiche;
- Sostenere le politiche di ristrutturazione, riorganizzazione, miglioramento della qualità del lavoro;
- Sostenere l’adattabilità e l’innalzamento delle competenze dei lavoratori dipendenti privati attraverso il rafforzamento e la diversificazione degli interventi di formazione continua;

### **Art. 2 Priorità trasversali e ulteriori priorità**

I progetti dovranno tener conto delle priorità trasversali della parità di genere e delle pari opportunità, sulla base dei principi e degli orientamenti di carattere generale previsti nel POR FSE 2007 – 2013 al paragrafo 5.4.1.

Nel successivo articolo 7, oltre alla specifica declinazione della priorità trasversale, vengono indicate le eventuali ulteriori priorità.

### **Art. 3 Scadenza per la presentazione delle domande**

Il presente avviso “a sportello”, a valere sulle risorse disponibili per l’anno 2011, ha validità fino al 31/12/2011.

I progetti potranno essere presentati **a decorrere dalle ore 09.00 del 17/01/2011** - in ogni momento - e verranno valutati secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Per i progetti giudicati finanziabili, il finanziamento verrà assegnato, previa

istruttoria di ammissibilità e valutazione ex-ante, entro e non oltre **60 giorni** dalla presentazione della domanda di finanziamento da parte delle imprese/organismi privati che ne faranno richiesta, così come specificato nei successivi articoli. I suddetti progetti verranno cronologicamente finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

#### **Art. 4 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti**

Sono ammessi sul presente avviso, imprese e organismi privati singolarmente o in ATI/ATS, come soggetti attuatori o beneficiari di progetti di attività autorizzata per la Formazione Professionale (ex art.17 L.R.32/02 lett. c) rivolta al personale di appartenenza. I progetti devono essere presentati ed attuati da un singolo soggetto oppure da una associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS) costituita o da costituire a finanziamento approvato; in quest'ultimo caso i soggetti attuatori devono dichiarare l'intenzione di costituire l'associazione ed indicarne il capofila contestualmente alla presentazione del progetto.

I soggetti attuatori di attività formative nelle quali le imprese risultano beneficiarie, devono essere accreditati dalla Regione Toscana alla data di avvio delle attività, coincidente con la data di rilascio dell'autorizzazione/stipula della convenzione. In caso di ATI/ATS l'obbligo di accreditamento si estende a tutti gli associati.

Le imprese, singolarmente o in ATI/ATS, in assenza di agenzie formative, possono candidarsi come soggetti attuatori di progetti formativi (ex art. 17 L.R.32/02 lett.c) solo per interventi rivolti al proprio personale. Tutte le imprese interessate devono far parte dell'ATI/ATS.

Le agenzie formative possono realizzare, o contribuire a realizzare, progetti formativi a favore delle imprese individuate in sede di presentazione del progetto; allo stesso dovranno essere allegati le dichiarazioni di adesione al progetto. La costituzione di ATI/ATS tra agenzie formative e impresa beneficiaria è obbligatoria solo se quest'ultima partecipa attivamente alla realizzazione del progetto attraverso la messa a disposizione di risorse umane (ad es. per docenze, tutoraggio, ecc.).

Il ruolo di Capofila può essere ricoperto da un'Agenzia Formativa unicamente nel caso di progetti formativi destinati a micro e piccole imprese. In ogni caso il ruolo di Capofila non può essere ricoperto da agenzia formativa nel caso di progetti formativi destinati o che coinvolgono medie o grandi imprese. Per la definizione di PMI si veda al successivo art. 7.

#### **La richiesta di finanziamento deve fare riferimento a specifico accordo fra le parti sociali già sottoscritto al momento della presentazione della domanda di finanziamento.**

Nel caso in cui il soggetto proponente sia un Consorzio che intenda avvalersi di consorziati per la realizzazione di attività del progetto, deve individuarli in sede di candidatura. I consorziati non accreditati possono concorrere all'attività formativa solo con la messa a disposizione di personale interno.

I soggetti consorziati che partecipano alla realizzazione del progetto sono assimilati ai soggetti attuatori; pertanto devono operare a costi reali e rendicontare le spese sostenute a prescindere dall'eventuale obbligo di emissione di fattura.

Quanto indicato per i consorzi vale anche nel caso in cui il soggetto proponente sia un'Associazione o un'impresa facente parte di un gruppo/consorzio/associazione.

In fase di candidatura i progetti possono prevedere l'adesione e la manifestazione di interesse di soggetti che ricoprono, di solito, ruoli-chiave nell'ambito della specifica politica inerente le azioni proposte. Detti soggetti "sostenitori", non svolgono direttamente alcuna attività progettuale, limitando il proprio contributo al buon andamento del progetto.

Relativamente alla delega a terzi di attività si fa riferimento a quanto previsto nella DGR 569/06 e s.m.i.

La delega è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione; può essere autorizzata solo per le attività di progettazione e/o docenza nei casi in cui si renda necessario l'apporto di specifiche competenze non reperibili con singolo incarico a persona fisica; le attività delegate non possono superare i seguenti limiti riferiti alle voci di spesa del preventivo (PED), salvo casi particolari:

- per la progettazione, il 50% del costo per l'"ideazione e progettazione" (categoria B.1.2);
- per la docenza, il 30% del costo totale del progetto al netto del cofinanziamento privato rappresentato dal "reddito allievi".

La richiesta motivata di autorizzazione alla delega deve essere presentata in sede di candidatura. Non verrà accolta richiesta di delega presentata successivamente alla presentazione del progetto, salvo casi del tutto eccezionali ed adeguatamente motivati.

Tra soggetto attuatore e delegato non devono sussistere forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile. Inoltre i due soggetti devono essere fra loro indipendenti secondo quanto previsto nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE.

Il soggetto delegato non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti l'esecuzione, anche in parte, dell'azione. Responsabile a tutti gli effetti dell'intervento è, in ogni caso, il soggetto attuatore, anche per le azioni delegate.

I soggetti delegati prestano la loro opera entro limiti qualitativi e quantitativi predeterminati nell'atto di delega; devono emettere fattura per la prestazione eseguita con riferimento a quanto previsto nell'atto di delega.

Non si configura delega tra partner di ATI/ATS. Nel caso di consorzi (associazioni o imprese parte di gruppo/consorzio/associazione) non si configura altresì delega il coinvolgimento di consorziati (associati o altre imprese collegate) indicati nel progetto.

#### Art. 5 Tipologie di interventi ammissibili

Gli interventi di formazione ammissibili devono, di norma, essere riconducibili ad un obiettivo specifico dello stesso Asse prioritario.

Gli interventi multiobiettivo si definiscono progetti complessi; questi ultimi, ai fini della gestione finanziaria e del monitoraggio, devono essere "disaggregati" a livello di obiettivi specifici e trattati come un "insieme di progetti mono-obiettivo"

In ogni caso il progetto multiobiettivo deve rispondere alle seguenti caratteristiche e condizioni:

1 – deve essere un progetto unico ed organico, come tale viene approvato o respinto integralmente;

2 – deve essere chiaramente evidenziato e motivato il "valore aggiunto" del progetto multiobiettivo, la necessità che tale intervento/percorso venga attuato a valere su più obiettivi specifici.

Sono finanziabili sul presente avviso gli interventi di seguito indicati a valere sull'Asse I del Programma Operativo Regionale Ob. 2 FSE 2007-2013:

#### Asse I ADATTABILITA'

Finanziamento: € 200.000,00

**Obiettivi da perseguire sul presente Asse sono:**

**Obiettivo specifico a)** *Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori*, con riferimento alle seguenti tipologie di azione:

- Azione 2: interventi di formazione aziendale ed interaziendale, svolti anche mediante forme di personalizzazione dei percorsi e/o mediante metodologie di formazione a distanza, relativi ad ambiti settoriali definiti (settori di attività economica o tematiche aziendali) oppure a specifici ambiti territoriali (distretti e zone industriali, sistemi produttivi locali, ecc.);
- Azione 5: interventi di formazione, informazione, orientamento, finalizzati ad aumentare la consapevolezza degli imprenditori, e a determinare le loro scelte, sulle esigenze di sviluppo delle funzioni di ricerca ed innovazione all'interno dell'impresa, al fine di aumentare i fabbisogni e la domanda di risorse umane altamente qualificate;

**Obiettivo specifico b)** *Favorire l'innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e qualità del lavoro*, con riferimento alla seguente tipologia di azione:

- Azione 1: interventi di promozione, sensibilizzazione, incentivi e formazione per imprese e parti sociali al fine di: rimodulazione orari e di flessibilizzazione del mercato dl lavoro, introduzione di nuovi modelli organizzativi di lavoro, conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita;

**Obiettivo specifico c)** *Sviluppare politiche e servizi per l'anticipazione e gestione dei cambiamenti, promuovere la competitività e l'imprenditorialità*, con riferimento alle seguenti tipologie di azione:

- Azione 1: formazione per le categorie di lavoratori colpite da crisi aziendali e settoriali tramite interventi diretti a migliorare la qualità delle competenze, finalizzata a sostenere la riconversione aziendale o la ricollocazione dei lavoratori in altri settori produttivi;
- Azione 13: interventi di formazione e animazione economica per il potenziamento della qualità imprenditoriale del management aziendale, finalizzata in particolare allo sviluppo di piani di intervento per il posizionamento competitivo, e alla definizione delle potenzialità di sviluppo conseguenti alle innovazioni di processo e di prodotto;

**Soggetti Attuatori:** organismi privati/impresе singole e/o associate che hanno stipulato un accordo tra le parti sociali, agenzie formative accreditate alla data di avvio delle attivitа.

**Destinatari:** lavoratori dipendenti della/e azienda/e destinataria/e o beneficiaria/e, lavoratori in CIGO e "in deroga" e con contratti di lavoro atipici, soci lavoratori di cooperative, imprenditori.

**Copertura geografica:** Territorio provinciale

**Prioritа:**

Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna delle prioritа (sino a 15 punti), е il seguente:

Pari opportunitа e paritа di genere fra donne e uomini	5 punti
cosi ripartiti:	
1. elementi qualitativi sulla cultura di genere	1 punti
2. adozione di norma antidiscriminatoria	2 punti
3. coinvolgimento soggetti in disagio sociale e disabili	2 punti
- percorsi integrati	2 punti
- certificazione sociale/ambientale	1 punti
- innovazione tecnologica e metodologica	1 punti
- approccio individualizzato	1 punti
- progetti relativi a "crisi aziendali" in base ai criteri riconosciuti nell'accordo sottoscritto tra le parti sociali	5 punti

**In ogni progetto formativo е fatto obbligo prevedere un modulo relativo alla paritа di genere e alla sicurezza nei luoghi di lavoro ad eccezione dei progetti esclusivamente riferiti a tali tematiche.**

**Art. 6 Durata dei progetti**

I progetti devono concludersi, di norma, entro 12 mesi dalla data di avvio (si considera data di avvio del progetto quella del rilascio dell'autorizzazione/stipula della convenzione).

Non sono ammesse proroghe alla conclusione delle attivitа tranne per ragioni legate alla natura e complessitа delle stesse espressamente motivate e formalmente autorizzate dalla Provincia di Lucca.

**Art. 7 Definizioni e specifiche modalitа attuative**

**Definizione delle prioritа**

La valutazione dei progetti terrа conto degli obiettivi prioritari della programmazione comunitaria. Ferme restando le prioritа di natura specifica di singole azioni, per le quali si rimanda all'art. 5, le prioritа generali attinenti le azioni che si intendono attuare con il presente avviso sono le seguenti:

- A. campo trasversale d'intervento del FSE relativo alla paritа di genere e alle pari opportunitа;
- B. percorsi integrati;
- C. approccio individualizzato

Tali prioritа sono da intendersi come segue.

- A) I progetti dovranno tener conto del *campo trasversale* d'intervento del FSE dato dalla paritа di genere e dalle pari opportunitа, come indicato nel POR F.S.E. Ob. 2 della Regione Toscana, in particolare nella descrizione della strategia. In via generale tale prioritа puо essere perseguita come segue:
  - *paritа di genere:* i progetti, fatti salvi quelli destinati esclusivamente al target femminile, devono esplicitamente contenere azioni atte ad assicurare tale prioritа, indicando un obiettivo quantificato della presenza di destinatari per genere, le modalitа di accesso ed attuative tali da favorire e consentire l'accesso e la fruizione da parte delle donne, l'eventuale collegamento con azioni di sensibilizzazione, informazione, promozione e accordi tra le parti sociali realizzate da altri soggetti/progetti giа esistenti a livello

locale oppure da attivare nel caso della presentazione di un progetto integrato, il collegamento con servizi finalizzati a conciliare la vita familiare con l'inserimento in misure attive, l'attivazione di servizi finalizzati a rimuovere le condizioni di disagio e/o conciliare la vita familiare con l'inserimento in misure attive, la conciliazione tra la propensione alla flessibilità e la salvaguardia delle aspettative di carriera e di permanenza sul lavoro;

Ai fini dell'assegnazione del punteggio aggiuntivo, le modalità per il perseguimento di tale priorità devono essere chiaramente esplicitate. Il rispetto della norma antidiscriminatoria inserita all'interno del punteggio attribuibile per le pari opportunità significa che, nella platea degli utenti o partecipanti, nessuno dei due sessi è rappresentato al di sotto del 40% o al di sopra del 60%;

- *pari opportunità*: con riferimento alle persone in condizioni di disagio sociale e di disabilità, nell'attuazione degli Assi di cui al presente Avviso, particolare attenzione dovrà essere posta affinché pari opportunità e possibilità siano date ai soggetti più deboli, svantaggiati ed emarginati, secondo un approccio di mainstreaming, anche dando loro priorità di accesso, laddove compatibile con le finalità e caratteristiche degli interventi.

B) I progetti dovranno preferibilmente adottare un *approccio integrato* in termini di azioni (progetto integrato) purché l'attività principale abbia carattere formativo.

Per *progetto integrato* si intende un progetto che preveda al suo interno differenti tipologie di interventi che definiscano una filiera logica e sequenziale (ad es. informazione, orientamento, formazione, bilancio delle competenze, esperienze di lavoro, incentivi, ecc.). Tale integrazione deve essere coerente e funzionale alla natura del progetto. L'integrazione può essere realizzata:

- all'interno di un unico obiettivo specifico ovvero tra diversi obiettivi specifici,
- tra le azioni di un obiettivo specifico oppure tra azioni di diversi obiettivi specifici.

C) I progetti dovranno adottare un *approccio/percorso individualizzato* tenendo conto delle caratteristiche dei singoli destinatari degli interventi, dello specifico fabbisogno di sostegno in relazione alla loro posizione sul mercato del lavoro e delle potenzialità di inserimento lavorativo esistenti, nonché di modalità attuative dell'intervento flessibili, calibrate il più possibile sulle esigenze individuali. Il punteggio aggiuntivo viene attribuito solo se sono sufficientemente esplicitate le modalità operative con le quali si intende attuare tale approccio.

### **Modalità attuative delle riserve finanziarie e della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato**

**A. PMI.** Per la definizione comunitaria di PMI si rinvia a quanto indicato nell'allegato I del Regolamento CE 800/2008 della Commissione Europea pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie L n°214 del 9/08/2008

In sintesi:

1. la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
2. nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;
3. nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

**B. Aiuti di Stato.** Tenendo presente la natura delle attività oggetto del presente avviso, le azioni si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia.

Le normative comunitarie applicabili sono le seguenti:

- Articoli 38 e 39 del Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
- Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").
- la Decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2009 C(2009)4277 sull'aiuto n. N 248/2009 sugli aiuti temporanei di importo limitato e compatibile.
- la Comunicazione della Commissione Europea "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" del 22 gennaio 2009

In Regione Toscana il regime di aiuti alla formazione in riferimento al POR è stato istituito con la DGR n. 1192 del 29/12/2008, mentre con DGR 58/09 la Regione ha disciplinato l'attuazione della "Direttiva del Dipartimento Politiche Comunitarie rivolta alle Amministrazioni che intendono concedere aiuti di Stato alle imprese" del 3 giugno 2009 (approvata dalla Commissione Europea il 29 maggio 2009), e più precisamente quanto disposto all'art. 3 "Aiuti di importo limitato", in applicazione della Comunicazione della Commissione "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" del 22 gennaio 2009, modificata in data 25 febbraio 2009 e successiva proroga di cui alla comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie – ufficio concorrenza, appalti e politiche di coesione del 02 dicembre 2010<sup>1</sup>.

Nel caso delle azioni formative che si configurano come aiuti di Stato la regolamentazione in materia prevede che possa essere applicata, lasciando facoltà di scelta al soggetto attuatore da esplicitare in sede di presentazione delle domande di finanziamento, tra la normativa de minimis di cui al Regolamento 1998/2006, gli aiuti di importo limitato di cui alla Direttiva del 3 giugno 2009 e quella prevista dagli articoli 38 e 39 del Regolamento 800/2008 sugli aiuti alla formazione.

Nell'allegato "E" si riportano le regole che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese e la determinazione del livello di contributo riconoscibile.

<sup>1</sup> Gli aiuti di importo limitato possono essere concessi su domande pervenute entro il 31/03/11 da imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

#### *Altre modalità attuative*

#### **A. Vincoli concernenti gli interventi formativi**

Gli interventi di formazione professionale dovranno prevedere un modulo obbligatorio sulla sicurezza ed uno sulla parità di genere.

Negli interventi di formazione professionale aziendale sono escluse attività di stage e tirocinio.

Il soggetto attuatore prima della sottoscrizione dell'atto unilaterale di autorizzazione dovrà attenersi a quanto disposto dalla DGR 569/2006 e s.m.i.

In base alle caratteristiche ed alla complessità del progetto la Provincia può, per ogni soggetto attuatore "autorizzato", istituire la commissione di vigilanza quale strumento tecnico con compiti di:

- a. controllo sulla regolarità amministrativa delle attività;
- b. rispetto del progetto didattico autorizzato, fornendo se del caso elementi di valutazione su eventuali richieste di variazione etc;
- c. valutazione sull'entità (numerica e finanziaria) e sulla finalizzazione dei beni prodotti durante la formazione, provvedendo a formalizzare le eventuali transazioni o donazioni.

La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione saranno disciplinate da un apposito regolamento interno.

#### **B. Divieto di proporre a finanziamento corsi FAD e/o prodotti didattici già realizzati nell'ambito del progetto TRIO**

I soggetti proponenti non possono proporre progetti che prevedano la realizzazione di corsi FAD e/o prodotti didattici che siano già presenti nella didateca di TRIO. In tale caso è fatto obbligo di utilizzare i suddetti corsi FAD e prodotti già presenti in TRIO. In caso di non rispetto di tale disposizione il progetto nella sua interezza non è approvabile e finanziabile.

#### **C. Copertura geografica:** Ai fini dell'attuazione dell'avviso è da intendersi come segue:

- le unità operative delle aziende interessate devono essere localizzate sul territorio provinciale;

### **Art. 8 Accordo fra le parti sociali**

L'accordo deve essere sottoscritto sempre e comunque da almeno un'associazione di parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali presenti in azienda e, dove non presenti, da almeno un'associazione di parte sindacale.

L'accordo deve riportare l'indicazione delle attività formative prescelte, delle figure coinvolte e dell'avvenuta verifica della finalizzazione del percorso rispetto agli obiettivi di aggiornamento dell'impresa e del lavoratore.

L'accordo fra le parti sociali deve prevedere il seguente contenuto minimo:

1. numero di soggetti coinvolti
2. tipo di formazione

3. obiettivi della formazione in relazione all'attività lavorativa da svolgere
4. ricadute sullo status professionale e/o inquadramento contrattuale del/la lavoratore/trice all'interno dell'impresa
5. tempi previsti per la formalizzazione delle ricadute di cui al precedente punto 4.

### **Art. 9 Risorse disponibili e vincoli finanziari**

#### Risorse disponibili

Per l'attuazione del presente avviso nel 2011 è disponibile la cifra complessiva di **€ 200.000,00**

Le risorse stanziare saranno assegnate ai progetti finanziabili fino ad esaurimento delle stesse, e comunque la data ultima per la presentazione dei progetti è fissata per il 31/12/2011. Nell'eventualità in cui tali risorse non vengano assegnate, l'Amministrazione Provinciale, con apposito atto, stabilirà la loro destinazione.

**Redazione del PED:** Ogni progetto dovrà essere corredato dal relativo Piano Economico di dettaglio (PED) redatto sulla base della DGR 569/06 e successive modifiche e/o integrazioni.

#### Parametri finanziari - Massimali di contribuzione e parametri di costo

I progetti formativi sono finanziabili per l'importo massimo derivante dal rapporto parametro di costo/ore corso, come di seguito indicato:

corsi di durata fino a 100 ore	€ 195,00
corsi di durata da 101 a 250 ore	€ 174,00
corsi di durata da 251 a 450 ore	€ 130,00
corsi di durata da 451 a 900 ore	€ 93,00
corsi di durata oltre 901 ore	€ 61,00

I parametri di costo superiori a quelli sopraindicati dovranno essere opportunamente e ampiamente motivati (es. progetti ad alto contenuto specialistico o che prevedano misure di accompagnamento riferite a soggetti disabili). Tali motivazioni saranno verificate dal Nucleo di valutazione istituito dalla Provincia che, a suo insindacabile giudizio, potrà disporre la riduzione del finanziamento.

#### A. Aiuti di Stato alla formazione

Nel caso di aiuti di Stato, il contributo percentuale massimo dipende dal regime di aiuto che sarà scelto dal soggetto attuatore, e precisamente:

- in caso di *de minimis* o di aiuti di importo limitato: 100% del costo del progetto (sono in ogni caso esclusi i "redditi allievi" ovvero i costi di personale per i partecipanti al progetto relativi alle ore effettive di formazione);
- in caso di Regolamento d'esenzione, le percentuali massime di contributo pubblico come sotto riportate:

Tipo di impresa	Formazione specifica	Formazione generale
<b>GRANDE</b>	<b>25</b>	<b>60</b>
<b>MEDIA</b>	<b>35</b>	<b>70</b>
<b>PICCOLA</b>	<b>45</b>	<b>80</b>

Le intensità di cui al quadro precedente sono maggiorate di **10 punti percentuali, senza però poter superare in nessun caso un'intensità lorda di aiuto superiore al 80%**, qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati, come definiti nell'allegato "E" all'Avviso, nel quale viene altresì definita la formazione "generale" e "specificata".

Nel caso di corsi che prevedono la presenza contemporanea di lavoratori svantaggiati e di occupati che non rientrano in tale categorie, dovranno essere applicate percentuali differenziate di contributo.

**Maggiori dettagli e specificazioni sulle regole che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese e la determinazione del livello di contributo riconoscibile sono descritte nell'allegato "E" all'Avviso.**

In sede di presentazione del progetto, a pena di esclusione, il soggetto proponente è tenuto a:

- indicare nel formulario di progetto la normativa scelta (*de minimis*, aiuti di importo limitato o Regolamento d'esenzione);
- indicare, qualora venga scelto il Regolamento d'esenzione per gli aiuti alla formazione, tutti gli elementi, evidenziati nel formulario di progetto, necessari alla definizione dell'intensità di aiuto ammissibile.

#### B. Progetti: importi massimi e minimi

I progetti di formazione sono finanziabili per un importo non superiore a € 25.000,00 per ogni azienda. Fermo restando il limite stabilito per ogni azienda, in caso di progetti pluriaziendali, il finanziamento massimo concedibile ad ogni progetto, non può essere superiore a € 100.000,00.

#### C. Piano finanziario

Il piano finanziario dei progetti dovrà essere redatto nel rispetto dei parametri indicati nella DGR 569/2006 e s.m.i.

Scostamenti dalle percentuali previste dovranno essere richiesti e motivati in sede di presentazione di progetto e saranno valutati dall'Amministrazione; non sono ammesse deroghe alla percentuale massima prevista per la componente C.

La Provincia si riserva la facoltà di procedere alla rimodulazione dei costi dei singoli progetti, in relazione

- a) alle disponibilità finanziarie,
- b) alle risultanze della valutazione complessiva del piano finanziario. In caso di tagli finanziari, il soggetto attuatore è tenuto a riformulare il piano finanziario secondo le indicazioni fornite dagli uffici provinciali.

### **Art. 10 Modalità di presentazione delle domande**

Le domande possono essere consegnate - in busta chiusa - a mano nell'orario 9.00-13.00, dal lunedì al venerdì, ed anche in orario 15.00-16.00 il martedì e il giovedì, presso l'ufficio Protocollo della Provincia di Lucca oppure pervenire per raccomandata indirizzata alla **Provincia di Lucca P.zza Napoleone 1 – 55100 LUCCA – Ufficio Protocollo, a decorrere dalle ore 09,00 del 17/01/2011 e fino al 31/12/2011, così come previsto dall'art. 3 del presente avviso.**

Sul plico dovrà sempre essere riportata la dicitura **“AVVISO PUBBLICO MULTIASSE 2010 ATTIVITA' AUTORIZZATA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE – POR Toscana Ob.2 FSE 2007/2013” – Asse I)**. Ogni busta dovrà contenere un solo progetto, in originale e copia, redatto sull'apposito formulario, completo dei relativi allegati. **Il progetto dovrà essere numerato in ogni pagina, rilegato in uno o più fascicoli, compresi gli allegati e siglato in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto proponente (del capofila in caso di ATI/ATS costituito o da costituire).**

**La domanda, il formulario, il PED e tutti gli allegati prodotti dovranno essere presentati anche su CD-ROM in formato “.pdf”, raccolti in unica cartella.**

Per i progetti risultati finanziabili verranno assegnate le risorse secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il soggetto attuatore che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno presso l'ufficio competente. La Provincia non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. **Non fa fede il timbro postale**

### **Art. 11 Documenti da presentare**

Per la presentazione di un *progetto* occorre:

- 1) **domanda di finanziamento in bollo**, escluso i soggetti esentati per legge. La domanda, redatta secondo lo schema unito quale allegato **“A1”** deve fare riferimento al presente avviso e indicare l'Asse di riferimento, nonché la denominazione del progetto. Deve essere sottoscritta dal/la legale rappresentante del soggetto proponente/capofila di ATI/ATS. Nel caso di costituenda ATI/ATS, la domanda dovrà essere firmata dai legali rappresentanti di tutti i soggetti;
- 2) **accordo fra le parti sociali sottoscritto (art. 8)** ed accompagnato da fotocopia di un documento d'identità di ciascun firmatario;
- 3) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 **di affidabilità giuridico-economico-finanziaria e di essere in regola con le disposizioni relative all'inserimento dei disabili di cui alla legge 68/99** nonché di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto Legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 Novembre 2005 n.246”, accertati da parte della

direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente. Tale dichiarazione deve essere rilasciata dai legali rappresentanti di tutti i soggetti attuatori (Allegato "A2.1").

- 4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 **di conoscenza e applicazione delle normative comunitarie e regionali che regolano il FSE**. Tale dichiarazione deve essere rilasciata dal soggetto capofila con il quale la Provincia stipulerà convenzione in caso di approvazione del progetto (Allegato "A2.2").
- 5) dichiarazione attestante la dimensione d'impresa nonché di adesione al progetto (Allegato "A2.3")
- 5) nel caso di scelta del regime di aiuti *de minimis*: dichiarazione attestante l'assenza attuale di condizioni di difficoltà e l'impegno a fornire – in caso di finanziamento del progetto – la dichiarazione attestante il rispetto della regola "de minimis" relativa al tetto di contributi ottenibili; (Allegato "A2.4");
- 6) nel caso di scelta del regime di aiuti alla formazione: dichiarazione attestante l'assenza attuale di condizioni di difficoltà e la posizione dell'impresa nei confronti di eventuali ordini di recupero di aiuti illegittimi (Allegato "A2.5")
- 7) nel caso di scelta del regime di aiuti di importo limitato (solo per domande presentate entro il 31/03/2011 cfr allegato E): dichiarazione attestante l'assenza di condizioni di difficoltà al 30 giugno 2008, la posizione dell'impresa nei confronti di eventuali ordini di recupero di aiuti illegittimi e l'impegno a fornire – in caso di finanziamento del progetto – la dichiarazione attestante il rispetto del tetto di contributi ottenibili come "de minimis" e come aiuti di importo limitato (Allegato "A2.6");
- 8) dichiarazione relativa alla realizzazione di corsi FAD e prodotti didattici multimediali – v. art. 7 "altre modalità attuative" – (Allegato "A2.7")  
*(gli schemi per le predette dichiarazioni sono riepilogati nell'allegato "A" al presente Avviso)*
- 9) atto costitutivo dell'ATI/ATS, se già costituita, o dichiarazione di intenti da cui risulti l'impegno alla costituzione in caso di approvazione del progetto, nel caso di ATI/ATS costituenda;
- 10) formulario di progetto (allegato "B") e Piano economico di dettaglio – PED (allegato "C"), sottoscritti a pena di esclusione, dal/la legale rappresentante del soggetto attuatore/capofila nel caso, rispettivamente, di soggetto singolo e di associazione già costituita; dai legali rappresentanti di tutti i soggetti attuatori nel caso di associazione costituenda.
- 11) lettere di adesione al progetto da parte di eventuali partner sostenitori, sottoscritte dal/la legale rappresentante, nell'ambito della quale sia indicata la motivazione dell'adesione, le modalità di sostegno. Quanto indicato deve essere coerente con quanto riportato nel formulario di presentazione dei progetti nella relativa sezione;

Per ogni firmatario/a è sufficiente allegare la fotocopia di un proprio documento d'identità, chiara e leggibile, una sola volta per la sottoscrizione del formulario e delle altre dichiarazioni richieste ai sensi del DPR 445/2000.

## Art. 12. Ammissibilità

I progetti sono ritenuti ammissibili, valutabili ed approvabili se:

- pervenuti a partire dalla data indicata all'articolo 3;
- presentati da un soggetto o da un partenariato ammissibili, secondo quanto previsto agli articoli 4 e 5;
- compilati sull'apposito formulario rilegato, con pagine numerate progressivamente e sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto proponente (del capofila in caso di ATI/ATS);
- corredati di accordo fra le parti sociali debitamente sottoscritto;
- corredati dal PED;
- completi delle informazioni richieste;
- coerenti con quanto disposto all'art. 4;
- coerenti con la tipologia dei destinatari e di azioni degli Assi di riferimento e con le specificità indicate nell'art. 5 per ogni tipologia di azione;
- coerenti con quanto disposto all'art. 7 "Altre modalità attuative" (*se applicabile*);
- coerenti con quanto disposto all'art. 9 relativamente all'importo di contributo massimo e minimo (*se previsto*) e relativamente alla scelta del regime di aiuto e all'indicazione degli elementi necessari alla definizione dell'intensità di aiuto ammissibile nel caso venga adottato il Regolamento d'esenzione per gli aiuti alla formazione (*se applicabile*);

- corredati delle dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti;
- il soggetto proponente non abbia messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

L’istruttoria di ammissibilità viene eseguita, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, a cura del Servizio Provinciale competente. Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione di merito.

Le seguenti mancanze sono considerate non sanabili e saranno causa di esclusione automatica:

- mancanza della firma sulla domanda, sul formulario e sul PED da parte del soggetto proponente o, nel caso di più soggetti, anche di uno solo di essi;
- mancanza della copia del documento d’identità dei firmatari.

Il Servizio provinciale competente, nel caso ravvisi una eventuale necessità di chiedere chiarimenti e/o integrazioni di documentazione mancante, escluse quelle non sanabili, invierà comunicazione scritta al soggetto proponente tramite raccomandata AR concedendo per la risposta un termine di 10 giorni, decorrenti dalla data di ricezione, trascorsi i quali la domanda di finanziamento verrà dichiarata non ammissibile.

### **Art. 13 Valutazione tecnica di merito**

La valutazione è effettuata seguendo l’ordine cronologico di presentazione dei progetti, da un “nucleo di valutazione” nominato dal dirigente responsabile del Servizio Progetti Speciali della Presidenza, Politiche Comunitarie e Culturali. Istruzione, Formazione e Lavoro della Provincia di Lucca. In tale atto di nomina saranno precisate, oltre la composizione, le specifiche funzioni e modalità di funzionamento.

E’ facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti e/o integrazioni sui progetti.

I criteri di valutazione sono di seguito indicati:

<b>1. qualità e coerenza progettuale</b>	<b>max 55 punti</b>
<b>2. innovazione/ risultati attesi</b>	<b>max 19 punti</b>
<b>3. soggetti coinvolti</b>	<b>max 11 punti</b>
<b>4. priorità</b>	<b>max 15 punti</b>
<b>5. costo previsto</b>	<b>max 20 punti</b>

Il punteggio massimo conseguibile sarà pari a 120 punti.

I progetti valutati sono finanziabili, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande , qualora raggiungano almeno 65/100 sulle sezioni 1, 2, 3, 4 di cui almeno 50/85 sui criteri 1, 2, 3.

I criteri per la valutazione tecnica dei progetti sono descritti con maggior dettaglio nell’allegato “D” al presente avviso.

A seguito dell’esito delle valutazioni il Servizio competente predisporre gli atti per l’attribuzione del finanziamento delle richieste che abbiano raggiunto la soglia minima di 65 punti su 100, - sempre nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dei progetti - impegnando le risorse finanziarie sino ad esaurimento delle risorse disponibili come indicato nell’articolo 9.

### **Art. 14 Approvazione progetti e modalità di utilizzo dei finanziamenti**

La Provincia approva – con apposito atto del Dirigente del Servizio Progetti Speciali della Presidenza, Politiche Comunitarie e Culturali. Istruzione, Formazione e Lavoro – l’elenco dei progetti risultati finanziabili seguendo l’ordine cronologico di presentazione.

L’approvazione avviene entro 60 giorni dalla data di presentazione dei progetti. La Provincia provvede alla pubblicazione e alla notifica, mediante raccomandata A/R, dell’avvenuta approvazione del finanziamento ai soggetti proponenti risultati vincitori.

### **Art. 15 Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento**

Sulla base degli esiti della valutazione tecnica di merito effettuata sul progetto dal nucleo di valutazione e dell’esame delle eventuali deroghe richieste, il Servizio Provinciale competente si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed una ulteriore rideterminazione dei costi. In particolare, prima del rilascio dell’autorizzazione all’avvio del progetto, il soggetto attuatore dovrà trasmettere un nuovo piano

finanziario (secondo le indicazioni ricevute, nel caso in cui in sede di valutazione del progetto siano state rilevate incoerenze rispetto ai contenuti del progetto e alle norme della DGR 569/06 e s.m. e i.)

Nel caso di specifica richiesta, il soggetto attuatore deve trasmettere documentazione idonea ad attestare quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/2000, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

La convenzione tra la Provincia di Lucca e il soggetto attuatore sarà stipulata entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto finanziamento del progetto, oppure dall'approvazione della documentazione eventualmente richiesta successivamente all'approvazione del progetto o, nel caso di aggiudicazione del finanziamento a soggetto non accreditato, dalla data di consegna della domanda di accreditamento.

Nel caso di aggiudicazione del finanziamento a soggetto non accreditato, quest'ultimo dovrà consegnare la domanda di accreditamento, secondo quanto stabilito dalla DGR 968/07 (come integrata dalla DGR 910/09), entro 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione del finanziamento. La mancata presentazione della domanda di accreditamento, o l'esito negativo dell'istruttoria della stessa, comporteranno la non concessione del finanziamento.

Almeno 5 giorni prima dell'avvio di ciascuna attività il soggetto attuatore deve darne comunicazione all'Amministrazione competente ed inserire il relativo dato nel sistema informativo regionale. Insieme alla comunicazione di avvio attività deve essere inviato il calendario dettagliato e tutte le informazioni indicate nella DGR 569/2006 e s.m.i.

Qualora si sia in presenza di più soggetti attuatori che si sono impegnati ad associarsi formalmente per la realizzazione del progetto, deve altresì essere consegnato agli uffici competenti, entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta approvazione del progetto, l'atto di costituzione della associazione.

I soggetti finanziati devono altresì essere in regola con la vigente normativa in materia di antimafia e fornire le dovute certificazioni agli uffici, qualora necessario.

I soggetti finanziati sono tenuti a conoscere ed applicare le Procedure approvate con DGR 569/2006 e s.m.i. nonché la normativa comunitaria in materia (Reg. CE 1081/2006, Reg. CE 1083/2006, Reg. CE 1828/2006).

Sono tenuti a far pervenire alle scadenze previste i dati del monitoraggio fisico e finanziario secondo la normativa comunitaria e le indicazioni regionali.

Per la realizzazione dei progetti si procede a:

- stipula della convenzione fra soggetto attuatore e Amministrazione; in caso di associazione fra più soggetti la convenzione è stipulata con il soggetto individuato quale capofila dell'ATI/ATS,

oppure

- emanazione dell'atto di autorizzazione da parte dell'Amministrazione nel caso di progetti di formazione continua presentati ed attuati direttamente dalle imprese, per la formazione rivolta al personale di appartenenza o direttamente finalizzate all'inserimento in organico di nuovi dipendenti

I partners di ATI/ATS non possono essere variati a progetto approvato, salvo quanto previsto nella vigente normativa (D.lgs 163/2006 art. 37 commi 18 e 19).

Eventuali cambiamenti in corso di realizzazione dei soggetti consorziati indicati, purché siano garantiti i medesimi requisiti e competenze, dovranno essere comunicati all'Amministrazione.

La sostituzione di imprese destinatarie di interventi di formazione continua è subordinata ad autorizzazione dell'Amministrazione, che può concederla alle seguenti condizioni:

- che la modifica non comporti aumento del contributo finanziario pubblico approvato per il progetto;
- che la modifica riguardi al massimo il 50% del finanziamento pubblico<sup>1</sup>;
- che essa avvenga prima dell'inizio alle attività formative corsuali che coinvolgono le imprese da sostituire;
- che non vi siano modifiche al regime di aiuto prescelto.

Il finanziamento sarà erogato, secondo i tempi e le modalità previsti dalla DGR 569/2006 e s.m.i. come segue:

---

<sup>1</sup> Volendo esemplificare per spiegare la limitazione del 50%, nel caso di un progetto in cui vi sia un contributo pubblico pari a 100 il quale coinvolga 10 imprese ciascuna delle quali riceve un contributo pubblico pari a 10, sarà ammessa la sostituzione di cinque imprese (pari al 50% di 100). Parimenti, se il contributo di 100 è suddiviso fra 20 imprese il cui contributo sia pari a 5, sarà ammessa la sostituzione di dieci imprese (pari al 50% di 100). Nel caso invece di un progetto pari a 100 (contributo pubblico) al quale partecipano due imprese di cui una riceve un contributo pari a 60 e l'altra un contributo pari a 40, sarà possibile procedere alla sola sostituzione di quest'ultima.

- 1 - anticipo di una quota pari al 40% del finanziamento pubblico approvato, all'avvio del progetto, dietro presentazione della relativa richiesta da parte del soggetto attuatore all'Amministrazione competente, allorquando sussistano le seguenti condizioni:
  - a) stipula convenzione o atto di autorizzazione;
  - b) stipula polizza fideiussoria a garanzia del 90% del finanziamento pubblico approvato deve avere efficacia fino a 12 mesi dal termine del progetto, con proroga semestrale automatica per non più di due semestri successivi, salvo eventuali svincoli anticipati disposti dall'Amministrazione competente;
- 2 - successivi rimborsi delle spese quietanzate fino alla concorrenza del 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto 1, dietro presentazione della relativa richiesta da parte del soggetto attuatore all'Amministrazione competente ed a condizione che il soggetto attuatore stesso abbia provveduto all'inserimento delle spese per le quali richiede il rimborso nel sistema informativo regionale ed alla puntuale alimentazione dei dati di monitoraggio fisico. I tempi, le modalità per l'erogazione dei rimborsi di cui al punto 2 sono, di norma, quelli previsti dalle procedure di monitoraggio trimestrale della spesa;
- 3 - erogazione del saldo previa: a) consegna da parte del soggetto attuatore all'Amministrazione competente del rendiconto finale; b) inserimento telematico da parte del soggetto attuatore dei dati fisici e finanziari relativi alla chiusura del progetto; c) controllo del rendiconto da parte dell'amministrazione.

Il contenuto dell'accordo fra le parti sociali in merito agli impegni presi nei confronti dei lavoratori da assumere e dei lavoratori già occupati nell'impresa sarà monitorato dall'Amministrazione Provinciale.

Il mancato rispetto degli impegni previsti nell'accordo fra le parti sociali entro il termine di 6 mesi dalla chiusura del progetto, fatta salva la rinuncia documentata del/i lavoratore/i, comporterà la revoca/recupero del finanziamento.

Nel caso di inadempimento parziale, la revoca/recupero del finanziamento sarà calcolata in base al rapporto tra impegni non adempiuti e il totale degli impegni previsti.

Si procederà ad eventuale recupero dei finanziamenti indebitamente ricevuti dal soggetto attuatore incrementato degli interessi calcolati in base alla normativa in vigore a chiusura dell'operazione.

#### **Art. 16 Certificazione degli esiti**

Gli interventi formativi si concludono con il rilascio di uno delle seguenti attestazioni

- attestato di qualifica
- certificato di competenze
- dichiarazione degli apprendimenti
- attestato di frequenza

La richiesta di costituzione della Commissione di esame per il rilascio di attestato di qualifica/certificato di competenze deve essere avanzata all'ufficio competente regionale/provinciale almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'esame.

#### **Art. 17 – Diritti sui prodotti delle attività**

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, dei progetti finanziati (prodotti finiti e semilavorati riutilizzabili) sono di proprietà della Regione Toscana e non possono essere utilizzati o commercializzati dai soggetti attuatori dei progetti stessi, salvo autorizzazione.

Per quanto riguarda il regime giuridico-economico dei prodotti dell'intelletto (didattici o divulgativi) realizzati, possono in concreto darsi i seguenti casi:

- a) prodotti sviluppati integralmente all'interno delle attività in oggetto: di essi la Regione acquisisce il diritto esclusivo di sfruttamento commerciale secondo la normativa sul diritto d'autore, il quale ha diritto di prelazione alla partecipazione in eventuali attività commerciali;
- b) prodotti che incorporano o si basano su contenuti o componenti non sviluppati espressamente per la Regione Toscana: di questi ultimi sarà fornita alla Regione una licenza d'uso o altro strumento giuridico che, senza ulteriori spese a carico dell'Amministrazione, consenta l'utilizzazione degli stessi per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di consegna e che tenga indenne la Regione da eventuali contenziosi che potessero sorgere in merito.

E' fatta salva comunque l'applicazione dell'art. 20 della legge n. 633/41.

Detti prodotti dovranno essere consegnati alla Regione Toscana contestualmente alla presentazione della rendicontazione, pena il mancato riconoscimento delle spese comunque afferenti tali prodotti.

### **Art. 18 Vincoli e specifiche per la realizzazione di materiali cartacei e multimediali**

#### *Materiali a stampa (cartacei)*

I prodotti a stampa saranno realizzati all'interno del progetto approvato secondo le modalità ivi previste e consegnati dal soggetto attuatore alla presentazione del rendiconto.

I prodotti che la Regione, sulla base di una autonoma e distinta valutazione da effettuarsi entro 30 giorni dalla loro consegna formale, intenderà inserire all'interno della Collana Formazione - Educazione-Lavoro dovranno essere coerenti con le specifiche per i prodotti a stampa fornite dall'Amministrazione.

Qualora non siano stati realizzati secondo le specifiche indicate, dovranno essere adeguati ad esse a cura del soggetto attuatore entro 30 giorni dalla richiesta della Regione. Gli eventuali costi che dovessero sorgere da tale attività di adeguamento sono a carico del soggetto attuatore e non potranno essere ammessi a rendicontazione.

#### *Prodotti multimediali*

I prodotti multimediali realizzati all'interno dei progetti si distinguono in due tipologie:

- a) prodotti espressamente progettati come moduli FAD la cui fruizione avviene on-line attraverso la Didateca del sistema regionale di web learning (progetto TRIO);
- b) altri prodotti a finalità informative o di diffusione.

In fase di presentazione del progetto, i prodotti dovranno essere descritti secondo lo schema fornito dall'Amministrazione.

#### Prodotti e-learning

I prodotti di cui alla precedente lett. a sono definiti prodotti e-learning. Tali prodotti dovranno uniformarsi alle specifiche tecniche adottate dal sistema regionale di web learning (disponibili all'indirizzo <http://www.progettotrio.it>, link "servizi" sulla home page).

Gli uffici del Servizio FSE – Sistema della Formazione Professionale e del soggetto gestore del sistema regionale di web learning potranno fornire informazioni dettagliate e materiali di lavoro appositamente predisposti per facilitare il raggiungimento dell'uniformità richiesta. E' disponibile per tale finalità il seguente indirizzo di posta elettronica: [por@progettotrio.it](mailto:por@progettotrio.it).

I prodotti saranno sottoposti a valutazione in ordine alle specifiche di produzione e alla correttezza formale e sostanziale da parte del soggetto gestore del sistema toscano di web learning, che informerà la Regione di eventuali difformità riscontrate.

Tale verifica avviene: a) prima dell'avvio del corso, se il progetto presentato ne prevede l'erogazione tramite piattaforma TRIO; b) successivamente all'avvio del corso e comunque prima del saldo conclusivo del finanziamento, se il progetto prevede l'erogazione del corso tramite piattaforma diversa già in disponibilità del soggetto attuatore.

Le difformità rispetto alle specifiche di produzione o alle finalità del progetto comportano: nel caso a) la necessità di adattare il prodotto in modo da renderlo effettivamente fruibile tramite la piattaforma di TRIO o la rinuncia al progetto; nel caso b) la mancata ammissibilità a rendicontazione delle spese relative ai prodotti difformi.

Le spese relative alla realizzazione di questi prodotti possono essere ammesse a rendicontazione secondo le modalità ordinarie.

Non è in ogni caso ammissibile a finanziamento qualsiasi tipo di spesa relativa: a) all'utilizzo di specifiche piattaforme di erogazione di contenuti (LMS – LCMS) diverse dal sistema regionale di web learning (TRIO); b) alla realizzazione e utilizzo di siti Web per l'erogazione di prodotti e-learning; c) alla realizzazione e utilizzo di prodotti di e-learning non compatibili con le specifiche tecniche sopra citate.

#### Altri prodotti multimediali

Fanno parte della categoria di cui alla lett. b, in generale, i prodotti con finalità didattiche (dispense), di informazione o divulgazione siano esse fruibili tramite CD o altro supporto, (collegati o meno in rete) o reperibili su siti internet.

Le spese relative a questi prodotti possono essere ammesse a rendicontazione secondo le modalità ordinarie.

La Regione ha facoltà di inserire questi prodotti all'interno dell'Area Open del sistema regionale di web learning.

#### *Strumenti per l'apprendimento collaborativo*

Gli strumenti per l'apprendimento collaborativo (newsgroup, forum, chat, aula virtuale, videoconferenza) sono disponibili all'interno del sistema regionale di web learning.

Non potranno pertanto essere ammesse a rendicontazione le spese relative alla realizzazione e utilizzo di strumenti aventi funzionalità analoghe.

### **Art. 19 Informazione e pubblicità**

I soggetti finanziati devono attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1828/2006 pubblicato sulla G.U.C.E. L 371 del 27.12.2006).

### **Art. 20 Tutela privacy**

I dati dei quali la Provincia entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto della vigente normativa D.lgs 196/03.

### **Art. 21 Veridicità delle dichiarazioni contenute negli allegati al presente avviso**

Ciascun dichiarante è responsabile e consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

### **Art 22 Responsabile del procedimento**

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Servizio Progetti Speciali della Presidenza, Politiche Comunitarie e Culturali. Istruzione, Formazione e Lavoro della Provincia di Lucca – Dirigente Dott. Massimo Marsili.

### **Art. 23 Informazioni sull'avviso**

Il presente avviso è reperibile in internet nel sito della Provincia, [www.provincia.lucca.it](http://www.provincia.lucca.it). Informazioni possono inoltre essere richieste al Servizio Progetti Speciali della Presidenza, Politiche Comunitarie e Culturali. Istruzione, Formazione e Lavoro della Provincia di Lucca – Via Lucarelli – S. Vito – Lucca: Telefono 0583-417421/417440/417412 /417429 - e-mail [formazione@provincia.lucca.it](mailto:formazione@provincia.lucca.it)

#### **Orari:**

Dal lunedì al venerdì	– dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Il martedì ed il giovedì	– anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00

#### **Allegati:**

- A. Domanda di candidatura e dichiarazioni (facsimile)
- B. Formulario presentazione progetti
- C. P.E.D.
- D. Specifiche sui criteri di valutazione
- E. Regole che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese e la determinazione del livello di contributo riconoscibile
- F. Informativa ex art. 13 D.L.gs. 196/2003